

CITTÀ di MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Prot. n. 38292

Addì, 10 agosto 2015

BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

Si rende noto che con la “determinazione a contrattare” n. 1152 del 7.08.2015, è stata indetta la gara per procedere all'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale sita in viale A. Moro in Montesilvano.
(CIG: 6363392532).

Stazione appaltante

Comune di Montesilvano – Settore Amministrativo, piazza Diaz 1, 65016 Montesilvano

Pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Responsabile procedimento: dr. Alfonso Melchiorre.

Per informazioni:

telefono: 0854481315/403; fax 085 – 4481315.

e-mail: suapamministrativo@comune.montesilvano.pe.it

e-mail: a.melchiorre@comune.montesilvano.pe.it

Oggetto della gara – Prestazione principale:

Gestione in concessione ex art.30 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. della farmacia comunale sita in viale A. Moro di Montesilvano, secondo quanto previsto nello schema di Convenzione allegato al presente bando.

La titolarità della farmacia comunale rimane in capo al Comune di Montesilvano.

Descrizione sommaria:

- L'attività della farmacia comunale è espletata in viale A. Moro 6 in un locale di mq 135 oltre a mq 80 di magazzino circa nella disponibilità dell'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune, in forza di contratto di locazione formalizzato con la parte privata proprietaria in data 19 settembre 2005 con scadenza al 19 settembre 2017.
- Il Comune è titolare della farmacia comunale in forza di Determina Dirigenziale n. DG8/54 del 5.07.2005 del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo;
Attualmente la farmacia è gestita dall'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune; con la deliberazione consiliare n.129/2015, è stata disposta la revoca dell'affidamento all'Azienda Speciale per i Servizi Sociali della gestione della Farmacia Comunale del Comune di Montesilvano precisando, tuttavia, che gli effetti giuridici di tale revoca si produrranno solo dal momento dell'avvio del servizio di gestione della farmacia comunale da parte del nuovo gestore concessionario;
- Gli elementi essenziali inerenti i dati gestionali ed il valore della farmacia comunale sono desumibili dalla perizia di stima redatta dal dr Giuseppe Iampieri, allegata al presente bando.

Durata:

La concessione avrà la durata di anni nove decorrenti dalla stipula del contratto o da diversa data di avvio della gestione.

Canone di concessione a base di gara:

Il canone di concessione dovuto dal concessionario in favore del Comune posto a base di gara è articolato come segue:

- canone fisso annuo pari ad € 68.994,00;
- canone variabile pari all'1% del fatturato risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, e precisamente dal rigo corrispondente al rigo VE23, colonna "Imponibile", della dichiarazione IVA 2015 per il 2014. Per il primo anno (2015) la quota variabile è determinata in euro 8.310,00.
- Canone complessivo posto a base di gara: € 77.304,00;

In relazione a tale canone annuale potranno essere rese solo offerte che siano pari o in aumento rispetto a quello a base di gara, come meglio disciplinato sotto il paragrafo criterio di aggiudicazione.

Per gli anni successivi al primo comunque la quota variabile del canone non potrà essere inferiore ad € 8.310,00;

Per il primo anno:

- il canone fisso sarà corrisposto trimestralmente con rate posticipate;
- il canone variabile sarà corrisposto trimestralmente con rate posticipate calcolato con riferimento al fatturato della filiale oggetto di concessione e posto a base di gara;

Dal secondo annuo in poi:

- il canone fisso sarà corrisposto trimestralmente con rate posticipate;
- il canone variabile sarà corrisposto anch'esso trimestralmente con rate posticipate ma calcolato sulla risultante del registro dei corrispettivi IVA dell'ultimo esercizio;

La concessionaria dovrà comunque corrispondere al Comune un importo annuale non inferiore a quanto erogato il primo anno di attività aggiornato al 100% dell'adeguamento ISTAT riferito all'anno di concessione.

Contributo, rimborso e corrispettivo in favore all'Azienda Speciale del Comune:

- L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto di concessione sarà tenuto a versare in favore dell'Azienda Speciale, quale indennizzo per la cessione della filiale, la somma di € 154.608,00.
- All'azienda, altresì, l'aggiudicatario sempre all'atto della stipula del contratto andrà rimborsata da parte dell'aggiudicatario la spesa sostenuta per la redazione della perizia di stima pari ad € 6.000,00, oltre CAP 4% e IVA 22% = € 7.612,80.
- Oggetto di trasferimento saranno anche le giacenze di magazzino risultanti da apposito inventario redatto in contraddittorio tra il Comune e l'aggiudicatario; il relativo importo dovrà essere versato in occasione della stipula del contratto di concessione; al 31/12/14 l'importo era pari ad € 85.903,00.
- I beni strumentali esistenti all'interno della farmacia, il cui valore è stimato in € 4.921,00 nella suddetta perizia di stima, saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna; anche tale somma dovrà essere versata all'azienda speciale nei termini anzidetti.

Spostamento sede farmacia

- La concessionaria avrà la possibilità di chiedere all'Amministrazione lo spostamento dell'ubicazione dell'attuale sede della Farmacia Comunale nel raggio di 500 ml, misurati sul percorso pedonale più breve (giusto art. 13 Dpr 21.08.1975, n.1275), all'interno dell'area di pertinenza come da vigente pianta organica delle Farmacie del Comune di Montesilvano.

Personale dipendente

- Ai sensi dell'art.2112 del codice civile e dell'art.31 del D. Lgs. N. 165/2001, e con l'osservanza delle procedure ex art.47, commi da 1 a 4, della Legge 29.12.1990, n.428, il concessionario subentrerà nei rapporti di lavoro facenti capo ai 2 dipendenti dell'azienda speciale addetti all'attività della farmacia comunale, con qualifica di farmacista come di seguito elencati:
 - N. 1 Farmacista collaboratore - a tempo pieno indeterminato - Liv. 1S CCNL Federfarma;
 - N. 1 Farmacista collaboratore - a tempo pieno indeterminato, Liv. 1 CCNL Federfarma;
- In relazione a tale personale, il concessionario dovrà obbligarsi espressamente, pena l'esclusione dalla gara, a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro, attraverso la diretta applicazione dei presupposti legali di cui all'art. 2112 cod. civ., con rinuncia pertanto alle ipotesi di recesso per riduzione di personale dai contratti di lavoro, per l'intera durata del rapporto concessorio, il tutto alle nuove condizioni organizzative del concessionario e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro.

Diritto di prelazione in favore del personale "farmacista"

- Così come previsto dal consiglio comunale, quale ulteriore tutela per il personale farmacista dipendente, viene esteso anche alla presente fattispecie di conferimento della gestione mediante concessione di servizio, il diritto di prelazione ex art.12 Legge 8.11.1991, n.362 e .m.i..
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della Legge n.362/1991 e s.m.i., la definitiva aggiudicazione e la formalizzazione della concessione della gestione della farmacia all'aggiudicatario provvisorio resta subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei farmacisti dipendenti, in possesso dei requisiti di legge.
- Della intervenuta aggiudicazione provvisoria all'esito della procedura d' asta pubblica, con la indicazione del prezzo di aggiudicazione, verrà data immediata notizia con la pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune, oltre che mediante comunicazione agli aventi diritto, per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.
La predetta pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione, comunque, è da intendersi quale notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti degli aventi diritto alla prelazione.
- Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 08 ottobre 2015; pertanto, decorso inutilmente tale termine gli interessati decadranno dal diritto di prelazione. Resta ferma per il Comune la possibilità di modificare la predetta data entro cui esercitare il diritto di prelazione.
Per le ore 17,00 del medesimo giorno 08/10/2015, quindi, è fissata la seduta pubblica per la verifica della correttezza e regolarità della documentazione presentata e per la eventuale dichiarazione di aggiudicazione provvisoria in favore del prelazionante.
Resta ferma la possibilità, per obiettive esigenze, di modificare la data della predetta seduta pubblica.
- Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente, mediante dichiarazione sottoscritta dagli stessi con l'impegno a costituirsi in società tra di loro, oppure ciascuno per proprio conto. Qualora il diritto di prelazione venga esercitato in maniera disgiunta da più farmacisti dipendenti, si procederà immediatamente mediante una gara di miglioria invitando gli stessi a formulare la propria migliore offerta in aumento rispetto a quello di aggiudicazione provvisoria; l'aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta economica.
- Il diritto di prelazione potrà essere esercitato anche nella ipotesi che non venga presentata alcuna offerta; in tale caso, il diritto di prelazione si eserciterà sul canone posto a base di gara.
- La dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione alle condizioni offerte dall'aggiudicatario provvisorio, dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità e, quindi, di esclusione dal procedimento, dalla seguente documentazione:

- a. Cauzione di cui al punto 5 paragrafo "documentazione per la partecipazione" del presente disciplinare di gara
- b. Dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione secondo l'all. H "Mod. esercizio diritto di prelazione (allegato g.)
- c. In caso di esercizio congiunto del diritto di prelazione: dichiarazione secondo l'all. I "Mod. esercizio congiunto diritto di prelazione;
- d. Per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria il prelezionate o i prelezionanti dovranno produrre, pena l'esclusione, una lettera di referenze da parte di almeno due istituti bancari attestanti che il concorrente dispone di adeguati mezzi finanziari per fare fronte agli oneri connessi con l'assunzione in concessione della gestione della farmacia.

Il plico contenente la predetta documentazione di esercizio del diritto di prelazione dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre il suddetto termine perentorio **delle ore 13,00 del giorno 08/10/15**, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o anche mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di Montesilvano settore amministrativo, piazza Diaz, 1 65016 Montesilvano.

Farà fede la data di acquisizione all'ufficio protocollo dell'ente del plico presentato per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, a pena di esclusione, deve essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione, la seguente dicitura: *"Esercizio diritto di prelazione per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale"*.

Nel caso di regolare esercizio del diritto di prelazione, il prelezionante verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio, mentre l'originario aggiudicatario della gara decadrà dall'aggiudicazione provvisoria con l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva ed il riconoscimento del competente servizio regionale ex art.12 L. 475/1968 e s.m.i. in favore del prelezionante.

In tale caso, dopo la formalizzazione del contratto di concessione, l'originario aggiudicatario provvisorio avrà diritto alla tempestiva restituzione della cauzione ma non potrà accampare alcuna pretesa o diritto a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del Comune concedente.

~~Al contrario, il mancato o irregolare esercizio del diritto di prelazione comporterà, da un lato, la~~ decadenza degli aventi diritto dal diritto di prelazione e, dall'altro, la conferma dell'aggiudicazione provvisoria che verrà dichiarata definitiva con apposito provvedimento.

Qualora l'aggiudicazione in favore del prelezionante dovesse essere revocata o annullata o non riconosciuta dal competente servizio regionale, l'aggiudicazione verrà disposta nei confronti dell'aggiudicatario originario della gara.

Contratto locazione sede ed utenze:

- L'attività della farmacia comunale è espletata in viale A. Moro 6 in un locale di mq 135 oltre a mq 80 di magazzino circa nella disponibilità dell'Azienda in forza di contratto di locazione formalizzato con la parte privata proprietaria in data 19 settembre 2005 con scadenza al 19 settembre 2017.
- Tale contratto, sarà ceduto al concessionario con la stipula del contratto di concessione dell'azienda "farmacia comunale" ai sensi dell'art.36 della L. 27.07.1978, n.392 e s.m.i. , precisando che il canone di locazione è pari ad € 31.200/annui.
Il concessionario sarà tenuto al rimborso in favore dell'azienda della quota mensile di € 2.600,00 del canone di locazione anticipata dall'azienda stessa relativo al periodo eventualmente

successivo alla stipula del contratto di concessione.

Il concessionario subentrerà in tutti i contratti di somministrazione di energia, acqua, gas, ecc. sopportando le relative spese.

Servizi integrativi

- In virtù di quanto stabilito dal Consiglio comunale con la delibera n. 29/215, il concessionario sarà impegnato ad attivare a favore della cittadinanza, i servizi previsti dal D.Lgs 3 ottobre 2009, n. 153, ed elencati nella richiamata delibera, con il coinvolgimento, in via prioritaria, della stessa Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano per le attività relative all'Assistenza Domiciliare Integrata ed alla consegna dei farmaci a domicilio.

Riconoscimento competente servizio regionale:

La definitiva formalizzazione del contratto di concessione in favore dell'aggiudicatario ovvero del prelatore, resta subordinata al riconoscimento da parte del competente servizio regionale ai sensi dell'art.12 L.475/1968 e s.m.i., dietro richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario provvisorio, conclusa la procedura di prelazione, richiederà tale riconoscimento con istanza rivolta al predetto servizio regionale da depositare nel termine di gg. 10:

- a. Dal provvedimento di conferma dell'aggiudicazione provvisoria in favore dell'aggiudicatario originario dell'asta pubblica, per mancato o irregolare esercizio del diritto di prelazione;
oppure
- b. Dal provvedimento di aggiudicazione provvisoria disposta in favore del prelatore.

Documentazione complementare: lo schema di contratto / convenzione di concessione, i modelli per l'istanza di partecipazioni e dichiarazioni, la perizia di stima, ecc, allegati al presente bando sono visibili presso il settore amministrativo, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle 13,00; tale documentazione è, altresì, disponibile ed acquisibile dal sito internet www.comune.montesilvano.pe.it

Cauzioni-Assicurazioni: per la partecipazione il concorrente dovrà produrre una cauzione provvisoria ai sensi dell'art.75 del D.Lgs 163/00, di importo non inferiore ad € 13.914,00, come meglio precisato nel presente bando.

Per la stipula del contratto sarà richiesta la cauzione definitiva ex art.113 del D.Lgs 163/2006, nonché polizza assicurativa per la r.c.t. e r.c.o. prevista nello schema di contratto.

La cauzione "definitiva" sarà pari al 10% del valore novennale del canone di concessione fisso risultante dal procedimento di gara, e dovrà essere presentata nelle forme di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006, pena la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, di cui all'art.75 del D.Lgs. sopra citato, da parte della stazione appaltante e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria; La cauzione può essere ridotta del 50% nell'ipotesi prevista all'art 75, co. 7, Dl.Lgs 163/06.

Responsabilità civile:

Il soggetto aggiudicatario per la formalizzazione del contratto dovrà provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera che a qualunque titolo operino per suo conto ed interesse che lo tenga indenne dalle richieste di risarcimento derivanti dall'esecuzione/svolgimento del presente "servizio" con l'estensione alle RC personali dei dipendenti e di tutti quei soggetti di cui il soggetto aggiudicatario è il referente diretto o indiretto precisando - qualora il "servizio" preveda la partecipazione di soggetti con specifiche caratteristiche professionali - la validità di tale garanzie anche per le responsabilità di natura professionali e/o contrattuali. Nel novero dei terzi dovrà essere espressamente previsto il Comune di Montesilvano ed i suoi dipendenti e tutti quei su cui potrà essere svolta la prestazione.

Il massimale unico di tale polizza non potrà essere inferiore a € 1,5 milione.

E' obbligo del soggetto aggiudicatario, nell'espletamento del servizio, porre in essere tutte le cautele

necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture nonché di tutti quei beni mobili e immobili con cui nel servizio entrerà in contatto o di cui usufruirà. In caso di danni, l'aggiudicatario esonera e solleva il Comune di Montesilvano da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto aggiudicatario, animali e cose che potessero in qualsiasi modo e momento accadere in seguito a quanto forma oggetto del presente servizio. Qualora il soggetto aggiudicatario nello svolgimento del servizio procuri danni a beni mobili ed immobili del Comune o di terzi di qualsiasi natura, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Soggetti ammessi e requisiti.

Possono partecipare alla gara le persone fisiche, le società di persone e le società cooperative a responsabilità limitata, giusto art.7 L. 362/91 e s.m.i., nonché le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, giusto art.100, co. 1 bis, del D.Lgs 219/2006 e s.m.i..

Possono partecipare alla gara i predetti operatori anche riuniti o consorziati, o che intendano riunirsi e consorziarsi, ai sensi degli artt. 35 e ss. D.Lgs 163/06, nonché concorrenti con sede in altri stati di cui all'art.47 D.Lgs 163/06, alle condizioni ivi poste, in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e di qualificazione previsti nel presente bando.

La documentazione da produrre per la partecipazione è indicata di seguito nel presente bando di gara.

A pena di esclusione, i soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla L. 475/1968 e s.m.i. e dalla L. n.362/1991 e s.m.i., oltre che di quelli di ordine generale (capacità giuridica), e di ordine speciale qui di seguito indicati:

Concorrenti persona fisica:

Requisiti di capacità giuridica:

- a) Iscrizione all'albo professionale farmacisti;
- b) Possesso di uno dei requisiti ex art.12 L. 475/1968 e s.m.i., ed in particolare:
 - Conseguimento della titolarità di una farmacia o conseguimento della idoneità in un precedente concorso;
 - Svolgimento, per almeno due anni, di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente;
- c) Non avere ceduto altre farmacie ovvero di trovarsi in una delle condizioni previste all'art.12 della L. 475/1968 e s.m.i. che consente di acquisire la titolarità di una nuova farmacia;
- d) Sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per l'assunzione della titolarità della gestione di farmacie;
- e) Assenza di una delle cause ostative previste in materia di "antimafia";
- f) Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006;
- g) Insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis co.14 Legge 18.10.2001, 383;

Requisiti economico-finanziari:

- ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria i partecipanti dovranno produrre per l'ammissione alla gara una lettera di referenze da parte di almeno due istituti bancari attestanti che il concorrente dispone di adeguati mezzi finanziari per fare fronte agli oneri connessi con l'assunzione in concessione della gestione della farmacia;
- in caso di partecipazione congiunta di più soggetti le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento;

Requisiti tecnico professionali:

- I soggetti interessati devono obbligarsi tramite apposita dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione a pena di esclusione, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore della

farmacia comunale un farmacista in possesso dei requisiti richiesti (esperienza nel settore di almeno due anni ed iscrizione all'Albo dei Farmacisti).

- La figura del direttore può essere identificata anche con uno dei due farmacisti dipendenti, ove naturalmente in possesso dei requisiti suddetti.

Concorrenti società di cui all'art.7, co.1, Legge 8.11.1991, n.362:

- a) Iscrizione della società nel registro delle imprese;
- b) (*per le sole società cooperative*): iscrizione della cooperativa presso l'Albo Nazionale delle società cooperative;
- c) Iscrizione di ciascuno dei soci all'albo professionale dei farmacisti;
- d) Possesso da parte dei soci di uno dei requisiti ex art.12 L. 475/1968 e s.m.i., ed in particolare:
 - Conseguimento della titolarità di una farmacia o conseguimento della idoneità in un precedente concorso;
 - Svolgimento, per almeno due anni, di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente;
- e) Rispetto del limite di cui all'art.7, co. 4 bis, della L. n.362/1991 e s.m.i.;
- f) Insussistenza nei confronti di ciascuno dei soci delle condizioni di incompatibilità previste all'art.8 della L. 362/1991 e s m.i.;
- g) Sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per l'assunzione della titolarità della gestione di farmacie;
- h) Assenza di una delle cause ostative previste in materia di "antimafia";
- i) Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006;
- j) Insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis co.14 Legge 18.10.2001, 383;

Requisiti economico-finanziari:

- ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria i partecipanti dovranno produrre per l'ammissione alla gara una lettera di referenze da parte di almeno due istituti bancari attestanti che il concorrente dispone di adeguati mezzi finanziari per fare fronte agli oneri connessi con l'assunzione in concessione della gestione della farmacia;
- in caso di partecipazione congiunta di più soggetti le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento;

Requisiti tecnico professionali:

- I soggetti interessati devono obbligarsi tramite apposita dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione a pena di esclusione, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore della farmacia comunale un farmacista in possesso dei requisiti richiesti (esperienza nel settore di almeno due anni ed iscrizione all'Albo dei Farmacisti).
- La figura del direttore può essere identificata anche con uno dei due farmacisti dipendenti, ove naturalmente in possesso dei requisiti suddetti.

Concorrenti società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali

- a. Iscrizione della società nel registro delle imprese;
- b. (*per le sole società cooperative*): iscrizione della cooperativa presso l'Albo Nazionale delle società cooperative;
- c. Rispetto del limite di cui all'art.7, co. 4 bis, della L. n.362/1991 e s.m.i.;
- d. Sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per l'assunzione della titolarità della gestione di farmacie;
- e. Assenza di una delle cause ostative previste in materia di "antimafia";

Requisiti economico-finanziari:

- ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria i partecipanti dovranno produrre per l'ammissione alla gara una lettera di referenze da parte di almeno due istituti bancari attestanti che il concorrente dispone di adeguati mezzi finanziari per fare fronte agli oneri connessi con l'assunzione in concessione della gestione della farmacia;
- in caso di partecipazione congiunta di più soggetti le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento;

Requisiti tecnico professionali:

- I soggetti interessati devono obbligarsi tramite apposita dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione a pena di esclusione, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore della farmacia comunale un farmacista in possesso dei requisiti richiesti (esperienza nel settore di almeno due anni ed iscrizione all'Albo dei Farmacisti).
- La figura del direttore può essere identificata anche con uno dei due farmacisti dipendenti, ove naturalmente in possesso dei requisiti suddetti.

Incompatibilità

- a) La gestione della farmacia comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art. 8 comma 1 lett. a della Legge n. 362/1991 e s.m.i.. L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (articolo 100, comma 1-bis, del d.Lgs. n. 219/2006).
- b) Per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione della farmacia comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della farmacia comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 13 L. 475/1968.; art. 8 L. 362/1991, art. 112 TULS n. 1265/1934).
- c) L'incompatibilità dovrà essere rimossa prima della sottoscrizione del Contratto di concessione, pena la decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'amministrazione sulla garanzia provvisoria; L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Sistema di aggiudicazione: procedura assimilata alla procedura aperta ex artt. 54 e 55 D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà offerto il canone di concessione annuale maggiore (migliore per il Comune), giusto art.73 lett. c) R.D. 827/'24.

Saranno escluse le offerte inferiori al canone posto a base d'asta, mentre potranno essere rese solo offerte che siano almeno pari o in aumento rispetto a quello a base di gara.

L'offerta dovrà essere articolata nella maniera seguente:

- a. L'offerta percentuale in aumento rispetto al canone fisso;
- b. La percentuale (in aumento rispetto all'1%) da applicare al fatturato;

L'aggiudicazione, dunque, avverrà in favore del soggetto che avrà formulato l'offerta migliore in valore assoluto, risultante dalla somma del canone fisso offerto e dal canone variabile offerto.

Aggiudicazione della concessione:

- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
- L'aggiudicazione della concessione avverrà in favore del soggetto che avrà offerto il canone di concessione annuale maggiore.

Rimborso spese di pubblicazione: Si ricorda che ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, così come convertito dalla L. 221/2012, le eventuali spese per la pubblicazione del presente bando di gara, devono essere

rimborsate dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione di gara dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune **entro e non oltre il termine perentorio, pena l'esclusione, delle ore 13,00 del giorno lunedì 28 settembre 2015**, a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante Pec all'indirizzo protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it o anche mediante la consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di Montesilvano – settore Amministrativo, piazza Diaz, 1, 65016 Montesilvano.

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all'interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. La sigillatura non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste.

Il plico dovrà riportare, oltre al nominativo del soggetto partecipante, la seguente indicazione:

“Offerta per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di viale A. Moro”.

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

- **Busta n. 1** – “Documentazione amministrativa”;
- **Busta n. 2** – “Offerta economica”;

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All'esterno delle n.2 buste deve essere indicato il mittente ed il relativo contenuto e precisamente: “Documentazione amministrativa” per la busta n.1 e “Offerta economica” per la busta n.2.

Nota bene:

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Forme di presentazione della documentazione: Ai sensi degli artt. 21 e 38 del Dpr 28.12.2000, n.445, le dichiarazioni richieste per la partecipazione devono essere corredate da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

I certificati richiesti possono essere sostituiti da copie fotostatiche autenticate nelle forme di legge. Le certificazioni, autocertificazioni, i documenti, l'offerta, ecc., devono essere redatti in lingua italiana o corredate da traduzione giurata. Qualora la documentazione è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Trova applicazione il comma 2 bis dell'art.38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per cui in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.38 del D.Lgs 163/06 per la partecipazione alla gara, il concorrente che vi ha dato causa sarà obbligato al pagamento, in favore del Comune, della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore

della concessione (€ 695.736,00), il cui relativo versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria. Resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel richiamato comma 2bis dell'art.38. La documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, è la seguente:

BUSTA N.1 - Riportante la dicitura "Documentazione amministrativa":

All'interno della busta dovrà essere inserita, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

Per i concorrenti persona fisica:

1. **Domanda di partecipazione e dichiarazioni**, secondo lo schema di cui all'allegato A. "Mod. domanda/dichiarazione partecipazione persona fisica" al presente bando, riportante i dati anagrafici del concorrente, sottoscritta con firma leggibile dal medesimo, redatta in lingua italiana e corredata, ai sensi dell'art.38 del D.p.r. 445/2000, da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore o autenticata ai sensi di legge, con la quale il concorrente, consapevole delle sanzioni penali previste all'art.76 del Dpr 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità attesta:
 - a. Di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti, con indicazione dell'ordine provinciale e del numero di iscrizione;
 - b. Di essere in possesso di uno dei requisiti ex art.12 L. 475/1968 e s.m.i., ed in particolare:

(barrare l'opzione che interessa)

Di avere conseguito della titolarità di una farmacia o di avere conseguito la idoneità in un precedente concorso;

oppure

Di avere svolto, per almeno due anni, la pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente;
 - c. Di non avere ceduto altre farmacie ovvero di trovarsi in una delle condizioni previste all'art.12 della L. 475/1968 e s.m.i. che consente di acquisire la titolarità di una nuova farmacia;
 - d. La sussistenza nei propri confronti di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per l'assunzione della titolarità della gestione di farmacie;
 - e. Di avere preso atto che l'attività della farmacia comunale è espletata in viale A. Moro 6 in un locale di mq 135 oltre a mq 80 di magazzino circa nella disponibilità dell'Azienda speciale del Comune in forza di contratto di locazione formalizzato con la parte privata proprietaria in data 19 settembre 2005 con scadenza al 19 settembre 2017, e che tale contratto sarà ceduto al concessionario con la stipula del contratto di concessione dell'azienda "farmacia comunale" ai sensi dell'art.36 della L. 27.07.1978, n.392 e s.m.i. ;
 - f. Di obbligarsi a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro dei n.2 dipendenti dell'azienda speciale addetti all'attività della farmacia comunale con qualifica di farmacista, indicati nel bando di gara, attraverso al diretta applicazione dei presupposti legali ex art. 2112 cod. civ. con rinuncia, pertanto, alle ipotesi di recesso per riduzione del personale dai contratti di lavoro, per l'intera durata del rapporto concessorio, il tutto alle nuove condizioni organizzative del concessionario e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro;
 - g. Che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione elencati all'art.38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
 - h. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - i. Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;
 - j. Di non trovarsi nella situazione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del DL n.152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - k. *(barrare l'opzione che interessa)*

Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed altresì che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicata per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

Oppure (*qualora sussistano condanne*):

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ecc., ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena:

l. Di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art.38, co.1, lett. d) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e, quindi (**barrare l'opzione che interessa**)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della Legge 19.3.1990, n.55;

Oppure

è decorso più di un anno dall'accertamento definitivo della violazione ed, altresì, la violazione è stata rimossa;

m. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, e di non essere stata destinataria di un provvedimento interdittivo a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art.36-bis della Legge 4.08.2006, n.248;

n. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ovvero di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

o. Di non aver commesso violazioni gravi, ai sensi del co. 2 dell'art.38 D.Lgs 163/06, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

p. Che nei confronti del soggetto partecipante, ai sensi del co. 1-ter dell'art.38 D.Lgs 163/06 e s.m.i., non risulta alcuna iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art.7, co. 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

q. Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della Legge 27.12.1956, n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

r. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che non sussistono sentenze o sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

s. Di non aver commesso violazioni gravi, ai sensi del co.2 dell'art.38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti;

~~t. Di non incorre nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis-co.14 Legge 18.10.2001, 383;~~

u. Di non aver presentato offerte in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero individualmente ed in una associazione o consorzio in violazione della normativa vigente, nonché di: (**barrare l'opzione che interessa**)

non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale, rispetto ad altro soggetto, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

Oppure

non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

Oppure

essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto allo scrivente, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

v. Di aver preso conoscenza della natura e condizioni dell'azienda "farmacia comunale" oggetto della gestione in concessione, delle condizioni locali, nonché di avere preso visione della Relazione di stima allegata al bando di gara e della connessa documentazione;

w. Di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nel

- bando di gara e relativi allegati, e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni generali e particolari e di ogni onere previsto nel bando di gara, suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, nonché della entità delle spese per corrispettivi, rimborsi e contributi fissati sempre nel bando di gara;
- x. Di giudicare i prezzi nel loro complesso remunerativi in base alla normativa vigente, e tali da consentire l'offerta economica presentata;
- y. Di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di ogni onere, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza ed a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- z. Di rispettare gli obblighi previsti dal D.Leg.vop 5.2.97, n.22 e s.m.i.;
- aa. Di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità la quale, qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto;
- bb. *(barrare l'opzione che interessa)*
- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- Oppure**
- di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
- Oppure**
- di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;
- cc. Che l'offerta economica resta valida e vincolante per giorni 180 dalla data della presente;
- dd. Il numero di fax e/o l'indirizzo Pec al quale vanno inviate eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di gara è il seguente _____.

1.a Nella ipotesi in cui due o più farmacisti intendano partecipare congiuntamente, dovrà essere presentata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

- Dichiarazione, secondo l'allegato B. Mod. "Domanda/dichiarazione partecipazione congiunta persone fisiche" al presente bando, con cui i farmacisti concorrenti congiuntamente, qualora dovessero risultare aggiudicatari, si obbligano e si impegnano a costituire una società di persone o società cooperativa a responsabilità limitata prima della stipula del contratto di concessione della farmacia comunale, con la precisazione che la direzione della farmacia sarà affidata ad uno dei soci.
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni di cui al punto 1 presentata da ciascuno dei farmacisti, secondo l'allegato A Mod. "Domanda partecipazione persona fisica" al presente bando;

Per i concorrenti società di cui all'art.7, co.1, Legge 8.11.1991, n.362:

1. **Domanda di partecipazione e dichiarazioni**, secondo lo schema di cui all'allegato C "Mod. domanda/dichiarazione partecipazione società" al presente bando, riportante i dati identificativi della società concorrente, sottoscritta con firma
-

leggibile dal legale rappresentante, redatta in lingua italiana e corredata, ai sensi dell'art.38 del D.p.r. 445/2000, da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore o autenticata ai sensi di legge, con la quale il legale rappresentante, consapevole delle sanzioni penali previste all'art.76 del Dpr 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità attesta:

- a. Di essere il legale rappresentante della società;
- b. La iscrizione della società nel registro delle imprese con l'indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e dei relativi dati e della forma giuridica;
- c. *(per le sole società cooperative)*: la iscrizione della cooperativa presso l'Albo Nazionale delle società cooperative, con l'indicazione dei dati della iscrizione ;
- d. I nominativi, le date di nascita e di residenza di tutti i soci con la indicazione della carica sociale, dell'Ordine dei Farmacisti in cui ciascuno socio è iscritto, e della dichiarazione del possesso da parte di ciascuno dei soci di uno dei requisiti ex art.12 L. 475/1968 e s.m.i., ed in particolare:

(barrare l'opzione che interessa

Di avere conseguito della titolarità di una farmacia o di avere conseguito la idoneità in un precedente concorso;

oppure

Di avere svolto, per almeno due anni, la pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente;
- e. Che in caso di aggiudicazione, resterebbe rispettato il limite di cui all'art.7, co. 4 bis, della L. n.362/1991 e s.,m.i.;
- f. La insussistenza nei confronti di ciascuno dei soci delle condizioni di incompatibilità previste all'art.8 della L. 362/1991 e s.m.i.;
- g. La sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente sia per la società che per tutti i soci, per l'assunzione della titolarità della gestione di farmacie;
- h. Di avere preso atto che l'attività della farmacia comunale è espletata in viale A. Moro 6 in un locale di mq 135 oltre a mq 80 di magazzino circa nella disponibilità dell'Azienda speciale del Comune in forza di contratto di locazione formalizzato con la parte privata proprietaria in data 19 settembre 2005 con scadenza al 19 settembre 2017, e che tale contratto sarà ceduto al concessionario con la stipula del contratto di concessione dell'azienda "farmacia comunale" ai sensi dell'art.36 della L. 27.07.1978, n.392 e s.m.i. ;
- i. Di obbligarsi a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro dei n.2 dipendenti dell'azienda speciale addetti all'attività della farmacia comunale con qualifica di farmacista, indicati nel bando di gara, attraverso al diretta applicazione dei presupposti legali ex art. 2112 cod. civ. con rinuncia, pertanto, alle ipotesi di recesso per riduzione del personale dai contratti di lavoro, per l'intera durata del rapporto concessorio, il tutto alle nuove condizioni organizzative del concessionario e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro;
- j. Che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione elencati all'art.38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
- k. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- l. Che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti di cui all'art.38 co.1 lett. b e c, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

(Attenzione! Tale dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere presentata o riferirsi anche ai seguenti soggetti:

 - *soci e direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in nome collettivo;*
 - *amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;*
 - *eventuale procuratore del legale rappresentante/titolare dell'impresa che sottoscrive la documentazione e l'offerta)*
- m. Di non trovarsi, anche con riferimento agli altri soggetti di cui all'art.38 co.1 lett. b e c) nella situazione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del DL n.152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; *(tale dichiarazione dovrà essere resa dai medesimi soggetti di cui al punto l.)*
- n. ***(barrare l'opzione che interessa)***

Che nei propri confronti, e nei confronti degli altri soggetti di cui all'art.38 co.1 lett. b e c, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed altresì che nei propri

confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

Oppure (qualora sussistano condanne):

- Che nei propri confronti, e nei confronti degli altri soggetti di cui all'art.38 co.1 lett. b e c, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ecc., ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena:

(Attenzione! Tale dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere presentata o riferirsi anche ai seguenti soggetti:

- soci e direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in nome collettivo;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- medesimi soggetti appena elencati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
- eventuale procuratore del legale rappresentante/titolare dell'impresa che sottoscrive la documentazione e l'offerta)

o. Di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art.38, co.1, lett. d) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e, quindi (**barrare l'opzione che interessa**)

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della Legge 19.3.1990, n.55;

Oppure

- è decorso più di un anno dall'accertamento definitivo della violazione ed, altresì, la violazione è stata rimossa;

- p. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, e di non essere stata destinataria di un provvedimento interdittivo a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art.36-bis della Legge 4.08.2006, n.248;
- q. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ovvero di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- r. Di non aver commesso violazioni gravi, ai sensi del co. 2 dell'art.38 D.Lgs 163/06, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- s. Che nei confronti del soggetto partecipante, ai sensi del co. 1-ter dell'art.38 D.Lgs 163/06 e s.m.i., non risulta alcuna iscrizione nel Casellario Informativo di cui all'art.7, co. 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- t. Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della Legge 27.12.1956, n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- u. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che non sussistono sentenze o sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- v. Di non aver commesso violazioni gravi, ai sensi del co.2 dell'art.38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti;
- w. (**barrare l'opzione che interessa**)
- (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000): di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999;
- Oppure**
- (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): Di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n.68;
- x. Che nei confronti dell'impresa non è stata applicata una sanzione interdittiva di cui all'art.9, co.2 lettera c), del D.Lgs 8.06.2001, n.231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.36-bis del D.L. 4.07.2006, n.223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n.248;

- y. Di non incorre nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis co.14 Legge 18.10.2001, 383;
- z. Di non aver presentato offerte in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero individualmente ed in una associazione o consorzio in violazione della normativa vigente, nonché di: **(barrare l'opzione che interessa)**
 non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale, rispetto ad altro soggetto, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

Oppure

- non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla scrivente impresa, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

Oppure

- essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto alla scrivente impresa, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

- aa. I nominativi, le date di nascita e di residenza dei soci e del/dei direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in nome collettivo, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio, sono i seguenti: _____

- bb. **(barrare l'opzione che interessa)**

- che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

Oppure

- che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in tal caso dichiara, come da seguente prospetto, quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti:

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza	Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione	Dichiarazione di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria

- cc. Di aver preso conoscenza della natura e condizioni dell'azienda "farmacia comunale" oggetto della gestione in concessione, delle condizioni locali, nonché di avere preso visione della Relazione di stima allegata al bando di gara e della connessa documentazione;
- dd. Di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nel bando di gara e relativi allegati, e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni generali e particolari e di ogni onere previsto nel bando di gara, suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, nonché della entità delle spese per corrispettivi, rimborsi e contributi fissati sempre nel bando di gara;
- ee. Di giudicare i prezzi nel loro complesso remunerativi in base alla normativa vigente, e tali da consentire l'offerta economica presentata;
- ff. Di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di ogni onere, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza ed a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- gg. Di rispettare gli obblighi previsti dal D.Leg.vop 5.2.97, n.22 e s.m.i.;
- hh. Di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità la quale, qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto;

ii. **(barrare l'opzione che interessa)**

di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.2;

Oppure

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

Oppure

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

jj. Che l'offerta economica resta valida e vincolante per giorni 180 dalla data della presente;

kk. Il numero di fax e/o l'indirizzo Pec al quale vanno inviate eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di gara è il seguente _____.

Per i concorrenti società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali ex art.100 co.1 bis D.Lgs 219/2006:

1. **Domanda di partecipazione e dichiarazioni**, secondo lo schema di cui all'allegato D "Mod. domanda partecipazione società distribuzione all'ingrosso di medicinali" al presente bando, riportante i dati identificativi della società concorrente, sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante, redatta in lingua italiana e corredata, ai sensi dell'art.38 del D.p.r. 445/2000, da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore o autenticata ai sensi di legge, con la quale il legale rappresentante, consapevole delle sanzioni penali previste all'art.76 del Dpr 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità attesta:
 - a. Di essere il legale rappresentante della società;
 - b. La iscrizione della società nel registro delle imprese con l'indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e dei relativi dati e della forma giuridica;
 - c. *(per le sole società cooperative)*: la iscrizione della cooperativa presso l'Albo Nazionale delle società cooperative, con l'indicazione dei dati della iscrizione ;
 - d. Che in caso di aggiudicazione, resterebbe rispettato il limite di cui all'art.7, co. 4 bis, della L. n.362/1991 e s.,m.i.;
 - e. La sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente sia per la società che per tutti i soci, per l'assunzione della titolarità della gestione di farmacie;
 - f. Di avere preso atto che l'attività della farmacia comunale è espletata in viale A. Moro 6 in un locale di mq 135 oltre a mq 80 di magazzino circa nella disponibilità dell'Azienda speciale del Comune in forza di contratto di locazione formalizzato con la parte privata proprietaria in data 19 settembre 2005 con scadenza al 19 settembre 2017, e che tale contratto sarà ceduto al concessionario con la stipula del contratto di concessione dell'azienda "farmacia comunale" ai sensi dell'art.36 della L. 27.07.1978, n.392 e s.m.i. ;
 - g. Di obbligarsi a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro dei n.2 dipendenti dell'azienda speciale addetti all'attività della farmacia comunale con qualifica di farmacista, indicati nel bando di gara, attraverso al diretta applicazione dei presupposti legali ex art. 2112 cod. civ. con rinuncia, pertanto, alle ipotesi di recesso per riduzione del personale dai contratti di lavoro, per l'intera durata del rapporto concessorio, il tutto alle nuove condizioni organizzative del concessionario e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro;
 - h. Che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione elencati all'art.38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
 - i. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - j. Che nei propri confronti, e nei confronti degli altri soggetti di cui all'art.38 co.1 lett. b e c, non è pendente

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

(Attenzione! Tale dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere presentata o riferirsi anche ai seguenti soggetti:

- *soci e direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in accomandita semplice;*
- *amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;*
- *eventuale procuratore del legale rappresentante/titolare dell'impresa che sottoscrive la documentazione e l'offerta)*

- k. Di non trovarsi, anche con riferimento agli altri soggetti di cui all'art.38 co.1 lett. b e c), nella situazione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del DL n.152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; *(tale dichiarazione dovrà essere resa dai medesimi soggetti di cui al punto j.)*

- l. ***(barrare l'opzione che interessa)***

Che nei propri confronti, e nei confronti degli altri soggetti di cui all'art.38 co.1 lett. b e c, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed altresì che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicata per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

Oppure *(qualora sussistano condanne):*

Che nei propri confronti, e nei confronti degli altri soggetti di cui all'art.38 co.1 lett. b e c, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ecc., ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena:

(Attenzione! Tale dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere presentata o riferirsi anche ai seguenti soggetti:

- *soci e direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in nome collettivo;*
- *soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in accomandita semplice;*
- *;amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;*
- *medesimi soggetti appena elencati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara*
- ~~*eventuale procuratore del legale rappresentante/titolare dell'impresa che sottoscrive la documentazione e l'offerta)*~~

- m. Di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art.38, co.1, lett. d) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e, quindi ***(barrare l'opzione che interessa)***

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della Legge 19.3.1990, n.55;

Oppure

è decorso più di un anno dall'accertamento definitivo della violazione ed, altresì, la violazione è stata rimossa;

- n. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, e di non essere stata destinataria di un provvedimento interdittivo a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art.36-bis della Legge 4.08.2006, n.248;
- o. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, ovvero di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- p. Di non aver commesso violazioni gravi, ai sensi del co. 2 dell'art.38 D.Lgs 163/06, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- q. Che nei confronti del soggetto partecipante, ai sensi del co. 1-ter dell'art.38 D.Lgs 163/06 e s.m.i., non risulta alcuna iscrizione nel Casellario Informativo di cui all'art.7, co. 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- r. Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della Legge 27.12.1956, n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- s. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che non sussistono sentenze o sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- t. Di non aver commesso violazioni gravi, ai sensi del co.2 dell'art.38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti;
- u. **(barrare l'opzione che interessa)**
 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000): di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999;
Oppure
 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): Di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n.68;
- v. Che nei confronti dell'impresa non è stata applicata una sanzione interdittiva di cui all'art.9, co.2 lettera c), del D.Lgs 8.06.2001, n.231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.36-bis del D.L. 4.07.2006, n.223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n.248;
- w. Di non incorre nella causa di esclusione di cui all'art. 1-bis co.14 Legge 18.10.2001, 383;
- x. Di non aver presentato offerte in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero individualmente ed in una associazione o consorzio in violazione della normativa vigente, nonché di: **(barrare l'opzione che interessa)**
 non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale, rispetto ad altro soggetto, e di avere formulato l'offerta autonomamente;
Oppure
 non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla scrivente impresa, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale, e di avere formulato l'offerta autonomamente;
Oppure
 essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto alla scrivente impresa, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di avere formulato l'offerta autonomamente;
- y. I nominativi, le date di nascita e di residenza dei soci e del/dei direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio, sono i seguenti: _____
- z. **(barrare l'opzione che interessa)**
 che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
Oppure
 che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in tal caso dichiara, come da seguente prospetto, quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti:

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza	Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione	Dichiarazione di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria
--	--	--

- aa. Di aver preso conoscenza della natura e condizioni dell'azienda "farmacia comunale" oggetto della gestione in concessione, delle condizioni locali, nonché di avere preso visione della Relazione di stima allegata al bando di gara e della connessa documentazione;
- bb. Di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nel bando di gara e relativi allegati, e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni generali e particolari e di ogni onere previsto nel bando di gara, suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, nonché della entità delle spese per corrispettivi, rimborsi e contributi fissati sempre nel bando di gara;
- cc. Di giudicare i prezzi nel loro complesso remunerativi in base alla normativa vigente, e tali da consentire l'offerta economica presentata;
- dd. Di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di ogni onere, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza ed a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- ee. Di rispettare gli obblighi previsti dal D.Leg.vop 5.2.97, n.22 e s.m.i.;
- ff. Di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità la quale, qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto;
- gg. *(barrare l'opzione che interessa)*
 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.3;
Oppure
 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
Oppure
 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;
- hh. Che l'offerta economica resta valida e vincolante per giorni 180 dalla data della presente;
- ii. Il numero di fax e/o l'indirizzo Pec al quale vanno inviate eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di gara è il seguente _____.

Per tutti i concorrenti

2. **Raggruppamenti temporanei tra i soggetti ammessi.**

Per i raggruppamenti già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- **scrittura privata autenticata** da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all'impresa mandataria;
- **procura** conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.
- **Le dichiarazioni di cui al punto 1** devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate.

I requisiti di di capacità tecnica-professionale, devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati. I raggruppamenti temporanei possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato dovrà poi contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata.

La documentazione da trasmettere per la partecipazione alla gara viene meglio specificata in seguito nel presente bando.

Per tutti i concorrenti

3. **Dichiarazione** sostitutiva secondo lo schema di cui all'allegato E " Dichiarazione soggetti diversi" al presente bando corredata, ai sensi dell'art.38 del D.p.r. 445/2000, pena l'esclusione da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore o autenticata ai sensi di legge, redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile dai soggetti di cui alle lett. b) e c) co. 1 art.38 D.Lgs 163/2006, o sottoscritta dal legale rapp.te e riferita a tali soggetti.

Per tutti i concorrenti

4. **Cauzione provvisoria**, ex art.75 D.Lgs 163/06, di importo **non inferiore ad € 100,00**.
 La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. La garanzia, altresì, può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art.107 D.Lgs 1.09.1993, n385, che svolgono in via prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente.
 Qualora la cauzione provvisoria venga costituita mediante fidejussione, a pena di esclusione, essa dovrà prevedere le clausole di cui al co.4 dell'art.75 D.Lgs 163/06, e potrà essere redatta utilizzando la scheda tecnica – schema tipo 1.1 del D.M. 123/04.
 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (*Scadenza dell'obbligazione principale*), comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.
 La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
A pena di esclusione, inoltre, la cauzione provvisoria in qualsiasi forma presentata, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.113 D.Lgs 163/06, qualora l'offerente risultasse affidatario.
 In caso di riunione di concorrenti, la cauzione è presentata dalla capogruppo, o quella designata a diventare tale in caso di aggiudicazione, in nome e per conto del raggruppamento.
 La cauzione può essere ridotta del 50% nell'ipotesi prevista all'art 75, co. 7, D.Lgs 163/06; la cauzione sarà accompagnata dalla dichiarazione attestante il possesso della certificazione di qualità o degli elementi significativi del sistema di qualità.
 L'amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque

entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Per tutti i concorrenti :

5. **Dichiarazione**, secondo lo schema di cui all'allegato F "Dichiarazione di impegno concorrente" al presente bando sottoscritta dal concorrente persona fisica o dal legale rappresentante in caso di società, in lingua italiana e corredata, ai sensi dell'art.38 del D.p.r. 445/2000, da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore o autenticata ai sensi di legge, conchè lo stesso dichiara e si obbliga in caso di aggiudicazione:
- A sottoscrivere il contratto di concessione entro il termine di gg. 60 dal provvedimento di conferma dell'aggiudicazione provvisoria in favore dell'aggiudicatario originario all'esito della gara, per mancato o irregolare esercizio del diritto di prelazione ex art.12 L. 8.11.1991, n.362;
 - A corrispondere in favore dell'Azienda speciale dle Comune, all'atto della stipula del contratto di concessione, le seguenti somme:
 - quale indennizzo per la cessione della filiale, la somma di € 154.608,00.
 - la spesa sostenuta per la redazione della perizia di stima pari ad € 6.000,00, oltre CAP 4% e IVA 22%= € 7.612,80.
 - Il valore delle giacenze di magazzino risultanti da apposito inventario redatto in contraddittorio tra il Comune e l'aggiudicatario; al 31/12/14 l'importo era pari ad € 85.903,00.
 - Il valore dei beni strumentali esistenti all'interno della farmacia, il cui valore è stimato in € 4.921,00.
 - A richiedere il riconoscimento ex art. 12 L.475/1968 e s.m.i. al competente servizio regionale nel termine di gg. 15 dal provvedimento di conferma in proprio favore dell'aggiudicazione provvisoria, per mancato o irregolare esercizio del diritto di prelazione ex art.12 L. 8.11.1991, n.362.
 - Di obbligarsi a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro dei n.2 dipendenti dell'Azienda speciale addetti all'attività della farmacia comunale con qualifica di farmacista, indicati nel bando di gara, attraverso la diretta applicazione dei presupposti legali ex art. 2112 cod. civ. con rinuncia, pertanto, alle ipotesi di recesso per riduzione del personale dai contratti di lavoro, per l'intera durata del rapporto concessorio, il tutto alle nuove condizioni organizzative del concessionario e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro.

Per tutti i concorrenti :

6. Per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria i partecipanti dovranno produrre per l'ammissione alla gara una lettera di referenze da parte di almeno due istituti bancari attestanti che il concorrente dispone di adeguati mezzi finanziari per fare fronte agli oneri connessi con l'assunzione in concessione della gestione della farmacia;
In caso di partecipazione congiunta di più soggetti le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

Per tutti i concorrenti :

7. Per la dimostrazione del requisito tecnico professionale, per l'ammissione alla gara i partecipanti devono produrre una dichiarazione sostitutiva secondo lo schema di cui all'allegato G "Mod. dichiarazione Direttore farmacia" al presente bando corredata, ai sensi dell'art.38 del D.p.r. 445/2000, pena l'esclusione da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore o autenticata ai sensi di legge, redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile, con cui si obbligano a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore della farmacia comunale un farmacista in

possesso dei requisiti richiesti (esperienza nel settore di almeno due anni ed iscrizione all'Albo dei Farmacisti).

La figura del direttore può essere identificata anche con uno dei due farmacisti dipendenti, ove naturalmente in possesso dei requisiti suddetti.

Per tutti i concorrenti :

8. **RICEVUTA** attestante l'avvenuto versamento della contribuzione, stabilita dalla deliberazione dell'Autorità di vigilanza del 9.12.2014, della somma di € 70,00 a favore della Autorità Contratti Pubblici. Il pagamento del contributo può avvenire, secondo le istruzioni fornite dalla Autorità stessa, con le seguenti modalità:
- versamento online mediante carta di credito;
 - presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP.

La mancata produzione della ricevuta dell'effettuato versamento sarà causa di esclusione dalla gara.

Per tutti i concorrenti :

9. In caso di intervento di un procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.

=====

BUSTA N.2 RIPORTANTE LA DICITURA "OFFERTA ECONOMICA".

All'interno della busta dovrà essere inserita, pena l'esclusione, l'offerta economica redatta secondo lo schema all. J "Mod. Offerta economica" al presente bando di gara, , redatta su carta legale, contenente le seguenti indicazioni:

- L'offerta percentuale, espressa in cifre ed in lettere, in aumento rispetto al canone fisso posto a base di gara, (€ 68.994,00);
- La percentuale, espresso in cifre ed in lettere ed in lettere, (in aumento rispetto all'1%) da applicare al fatturato,

L'aggiudicazione, dunque, avverrà in favore del soggetto che avrà formulato l'offerta migliore in valore assoluto, risultante dalla somma del canone fisso offerto e dal canone variabile offerto, dato dalla percentuale offerta rispetto al fatturato risultante dalla dichiarazione IVA 2015 per il 2014 (€ 831.000,00).

Saranno escluse le offerte di valore inferiore rispetto a quelli posti a base di gara (canone fisso e canone variabile).

L'offerta deve contenere, inoltre, l'esatta indicazione della ragione sociale o dati anagrafici del partecipante, l'indicazione della sede e del numero di partita i.v.a. e dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o dalla persona fisica. Si avverte che scaduto il termine di presentazione, non sarà consentita la presentazione di altre offerte, neppure in sede di gara, anche se sostitutive o aggiuntive di offerta precedente. In caso di discordanza tra il valore espresso in lettere ed in cifre, prevarrà quella più vantaggiosa per la stazione appaltante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Qualora risultino migliori due o più offerte uguali si farà luogo a gara di migliororia, a trattativa privata, tra i concorrenti che avranno formulate tali offerte uguali.

Non sono ammesse offerte che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata. Sono escluse le offerte mancanti della firma del titolare o del legale rappresentante o di uno dei soggetti in caso di associazione o consorzio non ancora formalizzati.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.

La gara avrà **inizio il giorno martedì 29 settembre 2015, alle ore 09,30** in seduta pubblica nell'ufficio del dirigente del settore amministrativo presso la sede Municipale di piazza Diaz, n.1 in Montesilvano. Alla gara possono assistere i partecipanti alla gara o loro delegati.

Con la presentazione dell'offerta l'offerente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente bando di gara e nello schema di convenzione.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate dal dirigente competente o dal responsabile del procedimento.

In tale seduta si procederà alla verifica della correttezza formale e regolarità della documentazione amm.va presentata, ed in caso negativo alla esclusione dalla gara.

Di seguito si procederà all'apertura delle offerte ammesse ed all'aggiudicazione provvisoria.

- Come disciplinato più sopra nel presente bando, ai sensi dell'art.12 della Legge n.362/1991 e s.m.i., l'approvazione di tale aggiudicazione, conchè renderla definitiva, resta subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei farmacisti dipendenti, in possesso dei requisiti di legge.
- L'aggiudicazione ha carattere provvisorio e diviene definitiva, ai sensi dell'art.12 D.Lgs 163/06, con l'approvazione dell'organo competente;
L'aggiudicazione definitiva, comunque, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti. A tale fine, all'aggiudicatario, salva ogni ulteriore documentazione, sarà richiesta la trasmissione, nel termine di gg.10, della documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale che all'uopo verrà analiticamente indicata; il Comune acquisirà d'ufficio le certificazioni e documenti necessari per la verifica.
- Si fa riserva di escludere dal procedimento di gara gli offerenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario informatico dell'Autorità, risulta essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e /o malafede o di grave errore nell'esecuzione di contratti affidati da altra stazione appaltante.
- Ove lo ritenga opportuno, la stazione appaltante potrà effettuare ulteriori verifiche ai sensi dell'art.71 del Dpr 445/2000, nei confronti di concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.
- In mancanza della trasmissione della documentazione richiesta entro il termine che sarà stato indicato, si diffiderà a provvedere fissando un nuovo termine; perdurando la mancanza si agirà in conformità agli artt.48 D.Lgs 163/06 e 27 del Dpr 34/2000, provvedendo alla conseguente nuova aggiudicazione; in tale caso si effettuerà nuovamente la verifica del possesso dei requisiti nei confronti del nuovo aggiudicatario.
- Si precisa che l'affidamento sarà aggiudicato anche quando sia stata presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida che sia ritenuta congrua, idonea e conveniente; La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- In caso di offerte aggiudicatarie uguali, si procederà mediante gara di migliororia tra le stesse, mediante formale invito a presentare l'offerta migliorativa.
- L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa

se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.

- Riconoscimento competente servizio regionale: la successiva stipula del contratto di concessione è subordinata al riconoscimento del competente servizio regionale. ai sensi dell'art.12 L.475/1968 e s.m.i.. A tale fine, all'aggiudicatario verrà immediatamente richiesta la trasmissione, nel termine di gg.10, della documentazione ritenuta necessaria.

Stipulazione contratto di concessione:

- Il contratto pubblico di concessione, previsti gli adempimenti previsti, dovrà essere formalizzato, nelle forme dell'atto pubblico - amministrativo, entro il termine di gg. 60 decorrenti dal provvedimento di conferma dell'aggiudicazione provvisoria in capo all'aggiudicatario originario ovvero di aggiudicazione in favore del prelatore, provvedimento che verrà assunto in relazione al procedimento per l'esercizio del diritto di prelazione più sopra articolato. Qualora per la stipula del contratto si dovesse rendere necessario un termine maggiore per gli adempimenti posti a carico del Comune o per obiettive esigenze, potrà essere fissato un termine diverso.

Adempimenti richiesti all'affidatario.

- Il vincolo contrattuale sorgerà solo con la stipula del contratto di concessione. Il contratto sarà formalizzato nella forma pubblica amministrativa o della scrittura privata autenticata con ogni spesa a carico dell'affidatario.

-L'aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti:

-presentazione entro il termine di gg. 10 dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dei certificati e della documentazione necessaria, ivi inclusa la cauzione definitiva nonché la polizza assicurativa prevista in convenzione.

- L'affidatario dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto; qualora l'aggiudicatario non costituisca la cauzione definitiva o non presti la polizza assicurativa nel termine indicato nella diffida che si dovesse rendere necessaria per l'inutile decorso del termine anzidetto, ovvero l'aggiudicatario non stipuli il contratto nel termine indicato o entro quello indicato nell'eventuale diffida, l'aggiudicazione potrà essere revocata con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria e la stazione appaltante avrà la facoltà di aggiudicare l'appalto al secondo in graduatoria.

-versamento delle spese contrattuali;

- fornire la comunicazione ex Dpcm 187/91.

Duvri

Si precisa che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della concessione in oggetto e che non sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.

Norme diverse

L'amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Trova applicazione il comma 2 bis dell'art.38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per cui in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.38 del D.Lgs 163/06 per la partecipazione alla gara, il concorrente che via ha dato causa sarà obbligato al pagamento, in favore del Comune, della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore della concessione (€ 695.736,00), il cui relativo versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria. Resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel richiamato comma 2bis dell'art.38.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono: mediante posta o mediante fax o per via elettronica ai sensi dell'articolo 77, commi 5 e 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 o anche per telefono nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 77, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Eventuale ulteriore documentazione:

A pena di esclusione, l'ulteriore eventuale documentazione da produrre è la seguente:

Nel caso in cui il concorrente intendesse partecipare nella forma di raggruppamento temporaneo si applicano in quanto compatibili gli artt. 35 e ss. D.Lgs 163/06:

PER I SOGGETTI RIUNITI IN ASSOCIAZIONI o CONSORZI occasionali o GEIE di cui alle lett. d), e) e f) dell'art.34 del D.Lgs 163/06:

A- nel caso di associazione temporanea o di consorzio o di GEIE non ancora costituiti:

- 1) DICHIARAZIONE, sottoscritta da ogni concorrente attestante:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza e qualificata Capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai GEIE.
 - c) le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole mandanti.
- 2) DICHIARAZIONE, resa da ciascun concorrente, attestante quanto indicato al precedente paragrafo "1) Dichiarazione".
- 3) Inoltre l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'associazione o il consorzio o il Geie.

B- Nel caso di associazione temporanea o di consorzio o di GEIE già costituiti:

1) MANDATO COLLETTIVO speciale irrevocabile con rappresentanza conferito al legale rappresentante della mandataria qualificata Capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE. Tale mandato deve essere conferito da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento; Il mandato è gratuito e irrevocabile. Dall'atto o scrittura privata deve risultare che la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante e che al mandatario o Capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto.

Dal mandato devono risultare le parti di servizio che saranno eseguite dalle mandanti.

2) DICHIARAZIONE di cui al precedente paragrafo "1) Dichiarazione", rilasciata da tutte le imprese partecipanti alla riunione;

PER LE IMPRESE RIUNITE IN CONSORZI di cui alle lett. b)e c) dell'art.34 del D.Lgs 163/2006

1) Dichiarazione resa dal legale rappresentante del Consorzio, indicante per quale consorziato il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

E', altresì, fatto divieto della contemporanea partecipazione dei consorziati e del consorzio per i consorziati che si trovino con il consorzio in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, ovvero nella ipotesi in cui il legale rappresentante o direttore tecnico del consorziato sia presente nell'organo amministrativo del consorzio.

2) Dichiarazione di cui al paragrafo 1 "Dichiarazione", resa dal legale rappresentante del Consorzio;

Nei confronti del consorziato indicato per la esecuzione, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di capacità generale/morale dopo l'aggiudicazione provvisoria nell'ambito delle verifiche prodromiche all'aggiudicazione definitiva.

PER LE IMPRESE STABILITE in altri STATI DELL'UE:

Qualora un documento o certificato richiesto per la partecipazione al procedimento di gara non sia rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, ovvero se neanche questa è prevista è sufficiente una dichiarazione solenne che deve essere anch'essa resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso che ne attesti l'autenticità.

Requisiti di carattere economico e tecnico per la partecipazione:

Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativa dell'impresa, sono dimostrati sulla base della documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, giusto art. 47 D.Lgs 163/2006.

ULTERIORI NORME PER IL PROCEDIMENTO DI GARA

DIVIETI DI PARTECIPAZIONE:

-Non sono ammesse a partecipare alle gare i soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs 163/06 e di cui alla Legge 68/99, nonché di quelli previsti dalla normativa vigente.

-Non sono ammesse a partecipare, altresì, i soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o qualora le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

-Non possono partecipare alla gara due o più concorrenti, da sole o in raggruppamento, che presentino lo stesso rappresentante legale o medesimo soggetto con funzioni di rappresentanza e/o decisionale nella partecipazione alle gare;

-E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'art.34 e ss. D.Lgs 163/06, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in associazione o consorzio ordinario. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile ai sensi dell'art.36, co.5, D.Lgs 163/06..

Per i consorzi di cui all'art.34 co.1 lettere b) e c), è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma per le imprese designate per la esecuzione.

E' comunque fatto divieto della contemporanea partecipazione dei consorziati e del consorzio per i consorziati che si trovino con il consorzio in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, ovvero nella ipotesi in cui il legale rappresentante o direttore tecnico del consorziato sia presente nell'organo amministrativo del consorzio.

-E' vietata l'associazione in partecipazione.

-E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 35 e ss., rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

COMPETENZA ARBITRALE: Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale.

AVVERTENZE GENERALI ED ALTRE INFORMAZIONI

-Con la partecipazione il concorrente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni del bando di gara e nello schema di convenzione/contratto.

- Tutta la documentazione inviata dalle imprese resta acquisita agli atti del Comune e non verrà restituita.

- Per la partecipazione alla gara è opreferibile che i concorrenti utilizzino gli schemi di dichiarazione predisposti dalla stazione, salve i necessari adattamenti e precisazioni in relazione alle condizioni dei singoli concorrenti stessi.

-Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile o giunga non perfettamente sigillato.

-In ossequio al principio della massima partecipazione al procedimento di gara, la stazione appaltante potrà invitare l'impresa alla regolarizzazione formale od a chiarire il contenuto dei documenti presentati, qualora la carenza è di ordine strettamente formale e il chiarimento o la regolarizzazione non incidono sul contenuto sostanziale e che non venga violata la *par condicio* dei concorrenti.

-Sarà escluso dalla gara, oltre alle altre ipotesi di esclusione contenute nel bando di gara:

-il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato secondo le modalità in precedenza indicate nella presente bando o che non riporti all'esterno la dicitura indicata.

-il plico mancante o carente di sigilli o di sigle sui lembi di chiusura o che rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che possono pregiudicare la segretezza o l'immodificabilità.

- l'offerta che non sia contenuta nell'apposita busta interna o che quest'ultima non sia chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura come richiesto, ovvero l'offerta che non sia redatta secondo le modalità previste che determini incertezza sull'offerta stessa.

-Si fa luogo alla esclusione dalla gara, inoltre:

-nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare uno dei documenti richiesti a pena di esclusione, ovvero contenenti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotti.

-quando il documento è copia dell'originale scaduto.

-quando risulteranno violate clausole essenziali che regolano la gara, ovvero prescrizioni legislative, regolamentari, principi generali dell'ordinamento giuridico o i principi normativi e giurisprudenziali che informano la materia delle procedure concorsuali per gli appalti di contratti pubblici.

-Ai sensi dell'art. 46, comma 1-*bis* del d.lgs. 163/2006 la stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

-Tutte le spese e diritti di contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

-L'esperimento della gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.

-E' espressamente stabilito che l'impegno della ditta aggiudicataria è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre per l'Amministrazione l'aggiudicazione ha carattere provvisorio.

- Si precisa che nell'esercizio del generale potere di autotutela della p.a., resta comunque salva la possibilità per questo Comune di differire o di revocare la presente gara d'appalto, e ciò anche dopo l'aggiudicazione, senza alcun diritto per i concorrenti o per l'aggiudicatario a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo. Resta, quindi, nel potere della stazione appaltante di non aggiudicare in via definitiva o anche di non stipulare il conseguente contratto d'appalto.

- Si precisa, altresì, che la pubblicazione dell'avviso dell'esito della gara, produrrà gli effetti della piena conoscenza dell'esito della gara anche nei confronti dei soggetti partecipanti al procedimento di gara.

-Si raccomanda di chiedere formale conferma al Comune per ogni comunicazione pervenuta inerente la presente gara.

-I dati raccolti saranno trattati, giusto D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

- Le norme del presente bando sono prevalenti rispetto alle eventuali norme in contrasto contenute nello schema di contratto.

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente affidamento, l'impresa è obbligata ad applicare integralmente per il personale dipendente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività oggetto del contratto, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'impresa è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

OBBLIGHI in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario sarà tenuto all'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010 e s.m.i.; in particolare sarà obbligata:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
 - b) a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
 - c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
 - d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 2) L'impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, l'Amministrazione potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); l'impresa si impegna fin d'ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.
 - 3) L'impresa dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.

ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- b) alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'affidamento in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

PROCEDURE DI RICORSO:

Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo- sezione di Pescara, via Tirino 97/3 65129 Pescara.

Presentazione del ricorso: Contro il presente bando è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione.

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA Per tutto quanto non previsto nel bando di gara e nel presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Allegati:

Il Dirigente
Dr. Alfonso Melchiorre
Dirigente Settore Amministrativo
Dott. Alfonso Melchiorre

- A. Mod. domanda/dichiarazione di partecipazione persona fisica;
- B. Mod. domanda/dichiarazione partecipazione congiunta persone fisiche;
- C. Mod. domanda/dichiarazione di partecipazione società;
- D. Mod. domanda di partecipazione società distribuzione all'ingrosso farmaci;
- E. Mod. dichiarazione soggetti diversi
- F. Mod. dichiarazione di impegno concorrente.
- G. Mod. dichiarazione Direttore farmacia;
- H. Mod. dichiarazione esercizio diritto di prelazione;
- I. Mod. dichiarazione esercizio congiunto diritto di prelazione;
- J. Mod. offerta economica;
- K. Schema di convenzione/contratto di concessione.
- L. Perizia di stima.